



CARTA DEI SERVIZI

USBM

UFFICIO DI STATO BREVETTI E MARCHI
Dipartimento Economia



USBM
Ufficio di Stato
Brevetti e Marchi
Repubblica di San Marino

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Mission e principi | 3 |
| Informazione | 5 |
| Orari e sede | 5 |
| Direzione | 6 |
| Segreteria | 7 |
| Procedura Marchi | 12 |
| Procedura Brevetti | 18 |
| Procedura Disegni e Modelli industriali | 21 |
| Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale | 23 |
| Finanziamenti per la Ricerca Industriale | 25 |

Mission e principi

Registrare marchi, brevetti e disegni o modelli industriali nella Repubblica di San Marino è il compito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM). L'Ufficio si occupa delle procedure nazionali e internazionali di registrazione di marchi, brevetti e disegni o modelli industriali, riscuotendo le relative tasse.

L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi – USBM – nasce nel 2000 con la apertura dei Registri Marchi, Brevetti e Disegni.

Successivamente, con l'Adesione al Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Madrid, al PCT (Patent Cooperation Treaty) e alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC 2000), l'Ufficio sviluppa nuove procedure e funzioni nel campo internazionale.

Nell'art. 24 della legge 5 Dicembre 2011 n. 188 la Mission dell'USBM è così delineata:

“Curare i servizi e le funzioni attinenti alle registrazioni dei titoli della proprietà industriale. Sostenere l'innovazione e la capacità competitiva delle imprese mediante accesso al sistema della proprietà industriale e la gestione di programmi e finanziamenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.”

Le Funzioni sono così descritte:

- a) Curare i servizi e le funzioni connessi alla proprietà industriale in base a quanto disposto dalla normativa di riferimento, provvedendo alla riscossione delle tasse, soprattasse e diritti inerenti;*
- b) Promuovere e curare relazioni, anche di carattere finanziario, con gli organismi internazionali, mantenere rapporti con gli uffici nazionali della proprietà industriale di altri Stati e partecipare all'attività di Organismi e Commissioni;*
- c) Promuovere la cultura e l'uso degli strumenti della proprietà intellettuale presso le attività produttive presenti in territorio;*
- d) Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di consulente in materia di proprietà industriale;*
- e) Curare la pubblicazione del Bollettino Marchi Brevetti e Disegni;*

- f) Curare i servizi e le funzioni attinenti alla gestione di programmi e finanziamenti per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico così come previsto dalla specifica normativa;*
- g) Presidiare, tramite attività di studio e di ricerca, l'evoluzione della legislazione di settore, fornendo supporto tecnico per la predisposizione di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente o per la stipula di accordi o convenzioni internazionali, gestendone eventualmente le attività operative connesse;*
- h) Curare servizi di consulenza o gestione, attinenti alla tutela e alla concessione a terzi di simboli e segni distintivi di proprietà dello Stato;*
- i) Curare l'espletamento di qualsiasi altra attività od incarico correlati alle precedenti o previsti dalla normativa vigente.*

Informazione

In coerenza con la Mission assegnata l'USBM promuove la conoscenza dei temi collegati alla Proprietà Industriale e pubblica opuscoli informativi per l'utenza nazionale ed estera su marchi, brevetti e disegni, articoli su giornali locali, organizza workshop e convegni. L'attività informativa si esplica anche con il sito internet dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi www.usbm.sm.

Orari e sede

Sede:

Via 28 Luglio 212, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino,
Scala C, Int. 5/22 (Piano 5, interno 22)

Telefono:

0549 882982

Fax:

0549 883856

Email:

info.brevettiemarchi@pa.sm

Tnotice:

re.usbm@pa.sm

Orari:

| | |
|------------------|--------------|
| Lunedì | 8:15 - 18:00 |
| Martedì | 8:15 - 14:15 |
| Mercoledì | 8:15 - 14:15 |
| Giovedì | 8:15 - 18:00 |
| Venerdì | 8:15 - 14:15 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |

Direzione

Alla Direzione spettano compiti di programmazione, progettazione e controllo dell'Ufficio in relazione alla applicazione della normativa nazionale e internazionale di riferimento nel campo dei marchi, brevetti e disegni, per la riscossione delle tasse nazionali e la gestione dei rapporti finanziari con le Organizzazioni Internazionali di riferimento.

Il Direttore rappresenta San Marino negli organismi di rappresentanza delle Organizzazioni Internazionali che si occupano di marchi, brevetti e disegni:

World Intellectual Property Organization, WIPO

Organizzazione Europea dei Brevetti, EPO

Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, EUIPO.

Il Direttore gestisce le iscrizioni all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale abilitati a operare nella Repubblica di San Marino.

Dirigente:

tel. 0549 883859

silvia.rossi.ubm@pa.sm

Segreteria

La Segreteria si occupa di tutte le funzioni di Front-Office.

E' a disposizione di utenti e consulenti in relazione ad ogni tipo di procedura, nazionale e internazionale.

Con il supporto documentale della modulistica, dei testi normativi e dei motori di ricerca presenti sul sito www.usbm.sm è in grado di dare all'utenza e ai consulenti in PI indicazioni metodologiche sulle procedure di deposito e rinnovo dei marchi, brevetti e disegni.

Per la richiesta di certificati occorre inviare domanda alla Segreteria.

Segreteria:

tel. 0549 882982

info.brevettiemarchi@pa.sm

silvia.paoletti@pa.sm

sharon.capicchioni@pa.sm

Back Office

La sezione si occupa della ricezione delle domande e della attribuzione della data di deposito, ha quindi la responsabilità di gestire e mantenere i database. Nel sistema informatico vanno quotidianamente protocollate le domande di marchi, brevetto e disegno e inseriti i pagamenti delle tasse di deposito e delle tasse di rinnovo; la sezione cura la predisposizione e pubblicazione del Bollettino Marchi, Brevetti e Disegni.

Back Office:

tel. 0549 883852

info.brevettiemarchi@pa.sm

flavio.bianchi@pa.sm

matiasemiliano.cruzpasquali@pa.sm

alice.fedele@pa.sm

MODALITÀ DI DEPOSITO DELLE DOMANDE

Le domande di registrazione devono essere fatta utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, disponibili sul sito www.usbm.sm, nella sezione Download.

Il modulo compilato, deve essere firmato dalla persona che è indicata come richiedente, sia in calce al primo foglio, sia nella sezione dedicata all'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il modulo compilato e firmato va depositato in n. 2 esemplari su carta presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

La domanda può essere anche inviata per posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail info.brevettiemarchi@pa.sm, allegando copia del documento di identità del firmatario.

Alla domanda deve essere unita copia del versamento della tassa di deposito.

Il pagamento può avvenire con bonifico bancario su uno dei Conti Correnti bancari intestati all'Ufficio.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE/ CONCESSIONE

Dopo il ricevimento della domanda l'Ufficio controlla che siano presenti gli elementi minimi della domanda: identificazione precisa del marchio, del brevetto o del disegno; che sia chiaramente indicata l'identità e indirizzo del richiedente; che sia stato effettuato il pagamento delle tasse.

L'Ufficio inoltre verifica che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Se l'Ufficio non riscontra difetti o impedimenti la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico ed è oggetto di pubblicazione sull'apposito Bollettino pubblicato ogni due mesi.

Qualsiasi contro interessato può depositare entro quattro mesi dalla pubblicazione del Bollettino osservazioni scritte contro la registrazione del marchio, senza assumere la

qualità di parte nella procedura, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione.

Se l'USBM ritiene che le osservazioni siano pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. Al termine della procedura l'Ufficio, se non riscontra impedimenti, a distanza di 12 mesi dal deposito della domanda emette una decisione sulla registrazione o meno del marchio, o di concessione o rifiuto del brevetto.

FUNZIONI CONNESSE ALLA TENUTA DEI REGISTRI RELATIVI A MARCHI, BREVETTI E DISEGNI

Previste e disciplinate da: legge 25.05.2005 n. 79 e succ. modifiche (Testo Unico in tema di Proprietà Industriale), decreto 5 novembre 2004 n. 153 – Norme di applicazione del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT), decreto legge 22 giugno 2009 n. 76 – Norme di applicazione della Convenzione sul Brevetto Europeo, decreto delegato 20 aprile 2010 n. 78 – Tasse per brevetti, Marchi e Disegni

| Procedura comune a MARCHI BREVETTI DISEGNI | USBM | USBM provvedimento | | | Impugnazioni |
|---|---------------------------------|---|--|--|--------------|
| Domanda di registrazione o concessione marchi, brevetti o disegni su moduli predisposti da USBM (da depositare su carta presso l'USBM o inviare all'indirizzo info.brevettiemarchi@pa.sm , unitamente al pagamento delle tasse) | Controllo formale della domanda | attribuzione data di deposito (elemento fondamentale) o rifiuto del deposito in caso manchi documentazione o elementi fondamentali della domanda | Protocollo elettronico della domanda con stampa su prima pagina del modulo di domanda della data di deposito e del numero di domanda | Invio quale ricevuta di n. 1 copia della domanda datata e timbrata da USBM | |
| Pagamento - Tassa di deposito Da versare con bonifico su conto corrente bancario | Controllo | | Incasso su conto corrente bancario | | |
| | | Inserimento manuale dati identificativi del richiedente e della pratica nel registro informatico, scansione di disegni e immagini | La domanda è consultabile su REGISTRI ON LINE Sul sito www.usbm.sm | | |
| | | Pubblicazione domanda sul Bollettino Marchi; Brevetti e Disegni (salvo sia fatta richiesta di | Predisposizione e pubblicazione | Pubblicazione del Bollettino su | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | segretezza per massimo 18 mesi) La domanda è a disposizione del pubblico per la consultazione | del Bollettino Ufficiale | www.usbm.sm | |
| | | Pubblicazione REGISTRAZIONE/CONCESSIONE | Predisposizione del Bollettino Ufficiale | Pubblicazione online sul sito web www.usbm.sm | |
| Pagamento tassa di RINNOVO Marchi, (10 anni) Brevetti(annuale) Disegni (5 anni) | Controllo | Emissione ricevuta | Incasso su conto corrente bancario Pubblicazione notizia rinnovo | | |
| | Ricerca manuale delle pratiche in scadenza | Controllo pagamento annualità di rinnovo | Invio avviso del rischio di decadenza | | |
| In caso di mancato pagamento tassa di rinnovo | | DICHIARAZIONE DECADENZA | Pubblicazione della notizia della decadenza | | Il richiedente della registrazione può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo |
| Istanza di Restitutio in integrum a seguito del mancato rispetto di un termine | Esame delle motivazioni che hanno causato il ritardo | Provvedimento di rimessione nei termini | Riscossione tassa | | Il richiedente della registrazione può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo |
| Istanza di trascrizione della cessione o licenza del titolo di proprietà industriale (1 copia + 1 originale dell'atto pubblico o della scrittura privata, registrato presso l'Ufficio del Registro) | Controllo formale dell'istanza | Voltura del titolo sul registro a favore del nuovo titolare | Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia Riscossione e incasso tassa di trascrizione | Invio con lettera semplice di n. 1 copia dell'atto o della scrittura privata datata e | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|---|--|
| <p>In caso di atto in lingua straniera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apostille dell'Aja in calce all'atto; - asseverazioni e della traduzione in lingua italiana | | | | <p>timbrata da USBM</p> | |
| <p>Domanda di annotamento di costituzione di pegno sul titolo di proprietà industriale 1 copie + 1 originale dell'atto pubblico o della scrittura privata, registrato presso l'Ufficio del Registro)</p> <p>In caso di atto in lingua straniera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apostille dell'Aja in calce all'atto; - asseverazioni e della traduzione in lingua italiana | <p>Controllo formale dell'istanza</p> | <p>Annotamento</p> | <p>Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia</p> | <p>Invio con lettera semplice di n. 1 copia dell'atto o della scrittura privata datata e timbrata da USBM</p> | |

Marchi

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui.

Il marchio può essere composto da parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche.

Un segno (parola/disegno/immagine, etc) può essere registrato come marchio solo se è:

- ▶ **NUOVO**, cioè quando il segno non è confondibile con marchi anteriori appartenenti ad altri;
- ▶ dotato di **CAPACITÀ DISTINTIVA**, perché idoneo a distinguere un prodotto o servizio;
- ▶ **LECITO**, perché non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

Un segno non può essere registrato come marchio se costituito da:

- ▶ Stemmi e altri segni considerati nelle convenzioni internazionali: per es. i cinque cerchi olimpici o i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- ▶ Segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi: per esempio indicare il termine o un segno con significato di "biologico" su un prodotto che non lo è;
- ▶ Ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se noti, possono essere registrati come marchio dall'avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di

enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi;

- ▶ Segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
- ▶ Segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- ▶ Segni costituiti esclusivamente dalle denominazione generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- ▶ i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

di prodotti/servizi per i quali si intende ottenere **la registrazione del marchio**.

IMPEDIMENTI DI CARATTERE RELATIVO

Chi deposita un marchio deve preoccuparsi di verificare che non vi siano impedimenti alla registrazione derivati da:

- ▶ i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- ▶ i segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;
- ▶ i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione;
- ▶ i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l'uso del segno senza giusto motivo

consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

ALCUNI CONSIGLI

- il marchio, per essere efficace, deve essere facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di mezzi di comunicazione.
- Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio d'impresa bisogna:
- Controllare che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge;
- Controllare che il termine o l'immagine scelta non sia descrittiva: per esempio la parola "latte" non può essere registrata come marchio per il prodotto latte o per una impresa che produce latte;
- Verificare che il marchio non abbia un significato negativo non solo in lingua italiana, ma anche nelle lingue di altri paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione;
- Controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero;
- Effettuare una ricerca d'antiorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta in modo professionale dai consulenti in proprietà industriale;
- Per documentarsi è possibile consultare su internet alcune banche dati accessibili liberamente:

- TMview, all'indirizzo www.tmdn.org

- Global Brand Database, all'indirizzo www.wipo.int

Classificazione dei beni e dei servizi

Il marchio può essere registrato solo in relazione a ben determinati beni e servizi.

Per la individuazione dei beni e servizi occorre consultare la **Classificazione di Nizza**.

Occorre per prima cosa individuare **la CLASSE** in cui sono compresi prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio.

Per fare questo, sulla Home page del sito www.usbm.sm è disponibile il link a TM CLASS all'indirizzo euipo.europa.eu/ec2, un database in lingua italiana, utile per individuare la classe o le classi che ti interessano.

Occorre poi Individuare i PRODOTTI e i SERVIZI all'interno della CLASSE, per i quali si intende proteggere il marchio.

La indicazione precisa e letterale dei singoli prodotti e servizi, da indicare sul modulo di deposito della domanda di marchio, è indispensabile nel caso si voglia estendere all'estero il marchio, mediante il c.d. Sistema di Madrid.

La formula "Tutti i prodotti/servizi della classe ..." non è accettata dall'USBM, perché contraria alle regole internazionali.

Tasse

La tassa di registrazione per 10 anni per la Repubblica di San Marino è di €200,00, fino a tre classi di prodotti o servizi, ogni classe ulteriore comporta una maggiorazione di € 50,00.

| PROCEDURA MARCHI | USBM | USBM provvedimento | | Impugnazioni |
|--|--|---|--|---|
| Pubblicazione Domanda di registrazione MARCHIO Osservazioni di terzi contro la registrazione marchio (entro 4 mesi dalla data di | Invio a cura dell'USBM delle eventuali osservazioni depositate da terzi al richiedente per | Decisione sulla registrazione o non registrazione del marchio | | I terzi non sono parte del procedimento (quindi non possono impugnare il provvedimento USBM). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pubblicazione della domanda) | eventuale contraddittorio | | | Solo il richiedente in caso di rifiuto di registrazione può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo |
| Procedura di Opposizione alla domanda di registrazione del marchio (entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda) | | NON OPERATIVA PER MANCANZA DECRETI ATTUATIVI – PERSONALE - SPAZI | | |
| Dopo la pubblicazione della domanda e l'esaurimento del periodo per osservazioni o opposizioni | Esame marchio Acquisizione pareri obbligatori in caso di marchi contenenti emblemi pubblici o riferimenti politici o religiosi | Esame con esito positivo: Registrazione (normalmente a distanza di 1 anno dalla domanda) (Non esiste provvedimento scritto di registrazione, la legge prevede solo la pubblicazione della notizia di registrazione) | Predisposizione e stampa del Bollettino Ufficiale | I terzi che si sentano danneggiati nei loro diritti sono legittimati a proporre azione civile con richiesta di risarcimento del danno. I titolari di diritti di proprietà industriale anteriori possono inoltre proporre azione di nullità della registrazione. |
| | | Esame con esito negativo: rifiuto di registrazione | Comunicazione con raccomandata A.R. delle motivazioni che stanno alla base del rifiuto + Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia | Il richiedente della registrazione può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo |
| Richiesta di certificato di registrazione (facoltativa) | | Emissione certificato | Riscossione imposta di bollo Invio postale, se richiesto | |
| Marchi internazionali (procedura gestita dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) | | Presenza d'atto della pubblicazione effettuata dal WIPO Ricevimento quota parte delle | Invio mediante modulo informatico: - ricevimento borderau di notifica | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | tasse di deposito riscosse dal WIPO per conto di RSM | - statement of grant Incasso tasse internazionali | |
|--|--|--|--|--|

Brevetti

Il brevetto è lo strumento di protezione delle invenzioni. In termini giuridici è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione, (ad esempio un prodotto nuovo o un processo che fornisce un nuovo modo per realizzare un prodotto).

Esso offre protezione per un periodo di 20 anni a partire dalla data di deposito, nello Stato in cui esso è depositato. Da notare che lo Stato offre protezione al brevetto in cambio della divulgazione pubblica dell'invenzione, che così diventa patrimonio comune della tecnica, anche se sfruttabile dal punto di vista economico solo dal suo proprietario.

Il brevetto è quindi anche uno strumento per creare un valore all'interno dell'azienda, il proprietario del brevetto ha infatti il diritto di disporre di tale bene immateriale, può sfruttarlo direttamente o venderlo o concederlo in licenza.

Il brevetto conferisce il diritto di escludere gli altri dall'utilizzo a fini commerciali dell'invenzione, il titolare può quindi vietare a terzi di produrre, utilizzare, vendere e importare l'invenzione senza il suo consenso.

La tassa di deposito è di € 170,00, per un brevetto di 20 pagine, ogni pagina in più comporta una maggiorazione di € 10,00. La tassa di deposito comprende la tassa di mantenimento fino al terzo anno, dal 3° anno fino al 19° le tasse di mantenimento variano da € 70,00 a € 650,00.

L'USBM non verifica la novità né l'applicabilità industriale né il passo inventivo del brevetto. Tali requisiti tuttavia possono essere contestati in giudizio in qualsiasi momento. Spetta al Tribunale Unico della Repubblica di San Marino decidere sulla validità del titolo di protezione.

Domanda Internazionale di brevetto

La Repubblica di San Marino è membro del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (P.C.T. Patent Cooperation Treaty), convenzione internazionale gestita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI – WIPO) che ha sede a Ginevra (CH).

Con una unica domanda, un unico pagamento in franchi svizzeri ed in una unica lingua (francese o inglese) il brevetto può essere registrato per tutti i paesi indicati dal richiedente, che siano membri della stessa convenzione internazionale.

Attraverso il P.C.T. si attiva una procedura centralizzata di deposito e di ricerca. La domanda internazionale è oggetto di ricerca internazionale condotta da un'autorità specializzata, che emette un rapporto di ricerca internazionale.

La concessione del brevetto nei singoli Stati designati dovrà essere fatta dai singoli Uffici nazionali, in base alla legislazione nazionale.

La domanda di registrazione internazionale deve essere depositata presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale OMPI/WIPO, con i sistemi di deposito on-line.

Se la domanda internazionale rivendica la priorità derivante da brevetto sammarinese essa va depositata all'OMPI/WIPO prima della scadenza dei 12 mesi, decorrenti dalla data di deposito nazionale.

Domanda di Brevetto Europeo

La Repubblica di San Marino dall'1 luglio 2009 è membro della Convenzione sul Brevetto Europeo (C.B.E.), convenzione internazionale gestita dall'Organizzazione Europea dei Brevetti che ha sede a Monaco di Baviera. Con il Decreto Legge 22 giugno 2009 n. 76 "Norme di applicazione della Convenzione sul Brevetto Europeo (C.B.E.)" sono state adottate le principali norme procedurali per la nazionalizzazione a San Marino di brevetti concessi dall'EPO.

| PROCEDURA BREVETTI | USBM | USBM provvedimento | | Impugnazioni |
|--|-----------------------|---|---|---|
| Dopo la Pubblicazione Domanda di concessione BREVETTO | Esame brevetto | Esito positivo: Concessione del brevetto effettuata mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia della | Predisposizione e stampa del Bollettino Ufficiale | I terzi che si sentano danneggiati nei loro diritto sono legittimati a proporre azione civile con richiesta di risarcimento del danno. I titolari di diritti di proprietà industriale anteriori possono inoltre proporre azione di nullità della registrazione. |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | Registrazione (normalmente a distanza di 1 anno dalla domanda) pubblicazione della notizia della registrazione | | |
| | | Esame con esito negativo: rifiuto di registrazione | Comunicazione con raccomandata A.R. delle motivazioni che stanno alla base del rifiuto + Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia | Il richiedente della registrazione può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo |
| Domanda di nazionalizzazione del Brevetto PCT | Esame rapporto di ricerca internazionale e testo delle rivendicazioni | Riscossione tasse di deposito e rinnovo + Contraddittorio scritto con il richiedente in caso di carenza dei requisiti di brevettabilità Pubblicazione concessione. | Incasso tasse di deposito e rinnovo Predisposizione e stampa del Bollettino Ufficiale | I terzi che si sentano danneggiati nei loro diritti sono legittimati a proporre azione civile con richiesta di risarcimento del danno. I titolari di diritti di proprietà industriale anteriori possono inoltre proporre azione di nullità della registrazione. |
| Domanda di validazione nella RSM del Brevetto Europeo + deposito della traduzione in italiano del testo del brevetto | | Riscossione tasse di rinnovo (il 50% delle quali va girato all'EPO). Pubblicazione della traduzione del brevetto sul Bollettino Ufficiale | Predisposizione e stampa del Bollettino Ufficiale Incasso 50% taxa di rinnovo Versamento all'EPO del 50% della taxa di rinnovo Incasso taxa di pubblicazione | I terzi che si sentano danneggiati nei loro diritti sono legittimati a proporre azione civile con richiesta di risarcimento del danno. I titolari di diritti di proprietà industriale anteriori possono inoltre proporre azione di nullità della registrazione. |
| Richiesta di certificato di registrazione | Emissione certificato | | Riscossione imposta di bollo Invio postale, se richiesto | |

Disegni

Il design è la forma esterna di un oggetto, se bidimensionale si identifica nel disegno (ad esempio la fantasia di un tessuto) se tridimensionale si identifica nel modello di un oggetto.

Un design è ammesso alla protezione se è nuovo, se ha carattere individuale, e se non è contrario alla legge o al buon costume.

Il titolare di un disegno o modello registrato può vietare ad altri di utilizzare a fini commerciali, cioè produrre, importare o esportare prodotti con un design identico o simile.

La tassa di registrazione per 5 anni per la Repubblica di San Marino è di € 70,00 per un singolo modello o disegno, con una domanda possono essere registrati fino a 100 modelli o disegni, in tale caso la tassa è maggiorata fino ad un massimo di € 400,00.

Il disegno o modello registrato gode di un periodo di protezione di 5 anni, prorogabile fino ad un massimo di 25 anni.

L'U.S.B.M. non verifica la novità né il carattere distintivo del disegno o modello.

Tali requisiti tuttavia possono essere contestati in giudizio in qualsiasi momento. Spetta al Tribunale Unico della Repubblica di San Marino decidere sulla validità del titolo di protezione.

| PROCEDURA DISEGNI | USBM provvedimento | | Impugnazioni |
|---|--|---|--|
| Dopo il deposito della domanda avviene la pubblicazione della registrazione del DISEGNO E MODELLO | Registrazione del disegno effettuata mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia della Registrazione | Predisposizione e stampa del Bollettino Ufficiale | I terzi che si sentano danneggiati nei loro diritti sono legittimati a proporre azione civile con richiesta di risarcimento del danno. I titolari di diritti di proprietà industriale anteriori possono proporre azione di nullità della registrazione. |
| | Esame con esito negativo: rifiuto di registrazione | Comunicazione con raccomandata A.R. delle motivazioni che | Il richiedente della registrazione può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo |

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| | | stanno alla base del rifiuto + Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della notizia | |
| Richiesta di certificato di registrazione | Emissione certificato | Riscossione imposta di bollo Invio postale, se richiesto | |
| Registrazione internazionale disegno o modello (Accordo dell'Aja) | | Ricezione tasse rimosse dal Wipo per conto dell'USBM | |

Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il "Regolamento per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale" entrato in vigore con la pubblicazione del Regolamento 2 luglio 2007 n. 5, prevede che la professione di consulente in proprietà industriale possa essere svolta nella Repubblica di San Marino solo dagli iscritti in un apposito ALBO tenuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

L'Albo è diviso in due sezioni:

- il Registro in cui vengono iscritti i consulenti che hanno una sede stabile di attività nella Repubblica di San Marino;
- il Ruolo in cui possono essere iscritti i consulenti che in via temporanea, mediante una elezione di domicilio presso un professionista sammarinese, intendano depositare presso l'USBM domande di registrazione i marchi o di concessione di brevetti o disegni.

ESERCIZIO FUNZIONI CONNESSE ALLA TENUTA DELL'ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ABILITATI AD OPERARE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Previste dall'art. 92 della legge 25.05.2005 n. 79 e disciplinate con il Regolamento 2 luglio 2007 n. 5.

| Consulenti | USBM | Segreteria di Stato all'Industria | Note |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Domanda di iscrizione all'Albo | Controllo documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - titolo di studio specifico (abilitazione professionale, mediante esame sostenuto in Italia o altro paese UE o Ufficio Europeo dei Brevetti) - certificato carichi pendenti e capacità civile - verifica che la società di diritto sammarinese abbia oggetto specifico di | | Le certificazioni relative a: <ol style="list-style-type: none"> 1) cittadinanza 2) godimento diritti civili e buona condotta 3) residenza possono essere sostituite d autocertificazione (art. 3, comma 3, Regolamento n. 5/2007) |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | esercizio attività di consulenza in proprietà industriale o elezione di domicilio presso un professionista sammarinese | | |
| | Provvedimento di iscrizione nell'Albo, sezione Registro o Ruolo. Mediante Raccomandata A.R.+ Pubblicazione dell'iscrizione sul sito web: www.usbm.sm/Albo dei Consulenti/ Registro/Ruolo A seconda della abilitazione l'iscrizione avviene per il settore Marchi o per il settore Brevetti e Disegni | Riceve il provvedimento di iscrizione per conoscenza | L'iscrizione non è soggetta a pagamento di tasse di rinnovo e rimane valida fino a sua revoca o annullamento |
| Richiesta di cancellazione dall'albo | Provvedimento di cancellazione, mediante Raccomandata A.R.+ cancellazione dal sito web | Riceve per conoscenza il provvedimento di cancellazione | |
| | Esercita funzioni disciplinari sugli iscritti all'Albo | Esercita funzioni di vigilanza sull'esercizio della professione, per il tramite dell'USBM | |

Finanziamenti per la Ricerca Industriale

Nella convinzione che la Ricerca e Sviluppo siano valori strategici per la crescita economica del paese la Repubblica di San Marino è divenuta membro di EUREKA nel 2005 e ha adottato nel 2006 la prima legge per la promozione delle attività di ricerca industriale (legge 27 gennaio 2006 n. 19) e i decreti delegati attuativi per progetti di ricerca EUREKA e per progetti nazionali, (rispettivamente d.d. n. 126 del 1 dicembre 2006 e d.d. n. 44 del 10 marzo 2008).

A partire dal 2006 sono stati erogati finanziamenti nella forma del credito agevolato, con interessi a carico dello Stato e le aziende, al termine del progetto, hanno usufruito del credito d'imposta.

L'Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, è l'Ufficio responsabile della gestione dei finanziamenti destinati al supporto delle aziende sammarinesi che svolgono attività di ricerca.

Finanziamenti a disposizione di aziende innovative

Il fondo stanziato annualmente dallo Stato per il finanziamento di progetti di Ricerca prevede 5.000.000,00 di Euro a disposizione delle imprese sammarinesi che vogliono cimentarsi con innovazione e ricerca.

Sono previsti tre tipi di finanziamento o sostegno: credito agevolato, credito d'imposta (IGR, Imposta Generale sul Reddito) e sgravi contributivi.

Chi ha diritto ai finanziamenti?

I soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, di diritto sammarinese; l'Università degli studi della Repubblica di San Marino in aggregazione con soggetti privati; enti pubblici, anch'essi in aggregazione con soggetti privati.

Quali progetti possono essere finanziati?

Possono essere finanziati progetti di costo superiore a 100 mila euro a carico dell'impresa sammarinese; progetti proposti da imprese che abbiano almeno 5 dipendenti o 3 dipendenti + 2 collaboratori a progetto e i progetti di ricerca nel campo civile.

In che misura?

Decreto delegato n. 126 del 1 dicembre 2006 (Progetti EUREKA)

Prevede il credito agevolato nella misura massima del 50% dei costi ammessi e il credito d'imposta nella misura massima del 30% dei costi sostenuti (fin o a 300 mila euro).

Decreto delegato n. 44 del 10 marzo 2008 (Progetti di ricerca sammarinesi)

Per i progetti di ricerca nazionali il credito agevolato copre fino al 40% dei costi ammessi mentre il credito d'imposta arriva fino al 20% dei costi sostenuti fino a un tetto di 200 mila euro.

Gli sgravi contributivi sono previsti solo per il progetti "nazionali" in alternativa al credito d'imposta: ne possono beneficiare le aziende con un massimo di 5 dipendenti e può arrivare fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per tutta la durata del progetto.

FUNZIONI CONNESSE ALLA ATTIVITA' DELL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE

Attribuite con delibera del Congresso di Stato n. 27 del 3 dicembre 2007.

Previste e disciplinate da: legge 27 gennaio 2006 n. 19 – "Promozione delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico" e succ. modifiche;
decreto delegato 1 dicembre 2006 n. 126, modificato dal DD 20 dicembre 2007 n. 126 - "Regolamento attuativo della legge per la promozione delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico"
decreto delegato 10 marzo 2008 n. 44 – "Regolamento attuativo della legge per la promozione delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico per progetti di ricerca nazionali".

| Richiedente | Ufficio | Comitato Esperti Valutatori | Segreteria di Stato con delega sulla Ricerca | Istituti di credito |
|---|--|--|--|---------------------|
| Richiesta di informazioni sui finanziamenti disponibili e sulle procedure | Colloqui telefonici, incontri, riunioni per la illustrazione dei requisiti richiesti dalla legge, procedure nazionali e internazionali, documentazione brevettuale di corredo, | Audizione facoltativa dei richiedenti, in caso di dubbi interpretativi | | |

| | tipi di incentivi, istituti di credito convenzionati | | | |
|---|--|--|--|--|
| Domanda di finanziamento su progetto di ricerca (previsione di spesa e tempi operativi di svolgimento del progetto, soggetti coinvolti, brevetti e rapporti di ricerca su brevetti, numero di dipendenti, valore complessivo del progetto etc...) | <p>Trasmissione documentazione di progetto ai membri del CEV + predisposizione verbali del Comitato.</p> <p>Progetto EUREKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compilazione di report informativi (in due versioni, una pubblica e una riservata) sul progetto e l'impresa da pubblicare sul sito www.eureka.be. - presentazione del progetto al primo meeting EUREKA per attribuzione LABEL <p>Progetto nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferimento e illustrazione al CEV | Esame documentazione di progetto e decisione sull'invio all'Istituto di Credito convenzionato per esame patrimoniale su impresa proponente | | |
| | A seguito decisione CEV invio documentazione di progetto e relativa all'impresa proponente all'Istituto di credito convenzionato o prescelto. | | | La Banca predispone e invia all'Ufficio una relazione sulla capacità patrimoniale del proponente e l'impegnativa sull'erogazione del finanziamento |
| | <p>Predisposizione note di convocazione del CEV, di spettanza del Presidente CEV.</p> <p>L'Ufficio cura l'invio postale delle convocazioni e invita le</p> | Audizione del proponente per la illustrazione del progetto, in relazione a costi, tempi, sviluppi tecnologici, | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | imprese proponenti a venire ad illustrare il progetto, verifica la documentazione brevettuale e il riferimento della banca + predisposizione verbali e delibere. | prospettive occupazionali. Verifica documentazione di progetto. Delibera sul finanziamento | | |
| | Tenuta registro originali delle delibere e invio copie conformi delle delibere a imprese e istituti di credito | | | L'istituto di credito a suo insindacabile giudizio concorda con l'impresa le garanzie sul finanziamento, e le comunica all'Ufficio |
| L'impresa deve: depositare presso l'Ufficio alcune relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto | <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo report e loro lettura. - Predisposizione Report periodici al Network EUREKA | Presenza d'atto su relazioni periodiche | | |
| L'impresa deve: rimborsare alla banca le rate semestrali del finanziamento nei tempi e nella misura concordata (di solito rate semestrali, durata finanziamento 10 anni) | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo regolare rimborso del finanziamento - Gestione pagamenti agli Istituti di credito quota parte degli interessi a carico dello Stato. - In caso di mancato rimborso di rate di finanziamento, attivazione procedura di decadenza dal finanziamento e recupero somme pagate dall'Ecc.ma Camera (insinuazione in procedure) | Presenza d'atto pagamenti e rimborsi. Delibera sulla decadenza dai benefici accordati | | In caso di decadenza, interruzione del finanziamento e recupero somme erogate + escussione garanzie |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione verbali e delibere e loro invio | | | |
| <p>L'impresa deve: rimborsare alla banca le rate semestrali del finanziamento nei tempi e nella misura concordata (di solito rate semestrali, durata finanziamento 10 anni)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo regolare rimborso del finanziamento - Gestione pagamenti agli Istituti di credito quota parte degli interessi a carico dello Stato. - In caso di mancato rimborso di rate di finanziamento, attivazione procedura di decadenza dal finanziamento e recupero somme pagate dall'Ecc.ma Camera (insinuazione in procedure) - predisposizione verbali e delibere e loro invio | <p>Presenza d'atto pagamenti e rimborsi. Delibera sulla decadenza dai benefici accordati</p> | | <p>In caso di decadenza, interruzione del finanziamento e recupero somme erogate + escussione garanzie</p> |
| <p>Alla fine del periodo di ricerca (di solito 24 o 36 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito relazione finale sull'esito del progetto - deposito documentazione di spesa - richiesta di concessione credito d'imposta o sgravio contributivo | <ul style="list-style-type: none"> - protocollo relazione finale - verifica documentazione di spesa - sopralluogo in azienda per presa d'atto fine progetto - calcolo quota di credito d'imposta - predisposizione verbali e delibere e invio copie conformi - predisposizione autorizzazione del Segretario di Stato, conservazione | <p>Verifica relazione finale e documentazione di spesa e calcolo quota del credito d'imposta. Delibera di concessione del credito d'imposta o sgravio contributivo</p> | <p>Autorizzazione all'accesso a credito d'imposta o sgravio contributivo</p> | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | degli originali e invio copie conformi | | | |
| | - previsioni di spesa per il bilancio preventivo dello stato (capitoli di spesa per pagamento interessi sui finanziamenti per la ricerca) | | previsioni di bilancio per finanziamento fondo per la ricerca | |